



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI LA LOGGIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 25 del 27/10/2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - FASE 2 - PROVVEDIMENTI A CARATTERE LOCALE - MISURE PRECAUZIONALI PER IL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE GIORNATE DI COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

IL SINDACO

Premesso che :

- il Consiglio dei Ministri con delibera del 7.10.2020, pubblicata sulla G. U. n. 248 del 7.10.2020, ha prorogato “.....lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” fino al 31.01.2021;
- il Presidente del Consiglio dei Ministri con i DPCM del 13.10.2020, 18.10.2020 e 24.10.2020 ha impartito “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Considerato che:

- la Commemorazione dei Defunti, celebrata dalla Chiesa il **1 Novembre** di ogni anno, è una delle ricorrenze più vissute e partecipate dalla cittadinanza che si reca in maniera massiccia al Cimitero comunale per rendere visita ed omaggiare i propri Defunti, recitare preghiere e deporre sulle loro tombe fiori in segno di affetto ed a memoria; inoltre, in occasione della “Commemorazione dei Defunti” atteso il particolare culto in memoria dei propri cari nel tempo scomparsi, anche molti congiunti e parenti residenti fuori dal Comune di La Loggia si recano al Cimitero cittadino;
- il presumibile e storicizzato afflusso in occasione della Commemorazione dei Defunti e l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, impongono di assumere iniziative adeguate per contenere il diffondersi del Covid 19;
- il Cimitero può essere equiparato ad un luogo aperto nel quale l'accesso può essere consentito, quindi, nel rispetto delle misure previste dai vari DPCM che si sono succeduti che prevedono il divieto di assembramento, l'uso della mascherina, il distanziamento sociale di almeno un metro l'uno l'altro e la sanificazione delle mani, a tal fine si rende necessario assumere misure organizzative idonee;

rilevata l'evoluzione pandemica delle ultime settimane e segnatamente il progressivo e costante crescere dei contagi su tutto il territorio nazionale;

ritenuto opportuno, allo scopo di tutelare la salute e l'incolumità delle persone e prevenire potenziali assembramenti con pericolo concreto di contagio;

vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art.32 dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Nelle giornate dal **sabato 31 ottobre al lunedì 02 novembre 2020**, in occasione della "commemorazione dei defunti", l'accesso al cimitero comunale sia organizzato secondo le seguenti modalità:

1. Orario **ingresso continuato dalle ore 08:00 alle ore 17,00** con contingentamento numerico prudenziale di non più di 150 visitatori in compresenza all'interno dell'area cimiteriale, ciò stante che essendo un' area aperta sarà sufficiente che i cittadini continuino ad applicare le tre misure cardine per la prevenzione a cui ormai da mesi sono abbondantemente avvezzi, ovvero:
 - distanza di almeno 1 metro,
 - mascherina di comunità
 - lavaggio/disinfezione frequente delle mani;
2. **l'ingresso e l'uscita esclusivamente pedonali avverranno da accessi fisicamente separati;**
3. il personale della **cooperativa AGRIDEA** assicurerà il servizio di apertura e chiusura dei cancelli, oltre che attività di informazione nel caso di necessità, per tutto il periodo di apertura giornaliera in maniera continuativa;
4. la Polizia Municipale, avvalendosi dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, vigilerà e controllerà la corretta applicazione da parte dei fruitori delle prescrizioni e delle raccomandazioni sanitarie per il contenimento del Covid19;
5. **i Cittadini:**
 - dovranno entrare con la mascherina regolarmente indossata, dopo aver igienizzato le mani mediante appositi dispenser posti all'ingresso e potranno permanere all'interno del Cimitero al massimo **per un periodo di un'ora;**
 - potranno provvedere al riordino dei loculi, delle cappelle etc. dei propri cari;
 - in prossimità delle fontanelle dovranno mantenere la distanza sociale di almeno un metro oltre che indossare le mascherine;
6. verrà garantito, agli ingressi/cancelli la disponibilità di mascherine di cui munire i cittadini che, per disagi e/o accadimenti occasionali ne fossero sprovvisti;
7. **celebrazioni:**
 - potrà essere celebrata sul piazzale del cimitero la commemorazione dei caduti di tutte le guerre, e posa della corona di alloro, **il giorno 01 novembre alle ore 11:00 circa**, con la sola presenza dell'Amministrazione Comunale e dei componenti comandi militari territoriali, così come disposto con circolare prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III - Prot.Civ del Ministero dell'Interno in data 23 ottobre 2020;
 - potrà essere celebrata sul piazzale del cimitero la Messa in memoria dei defunti **il giorno 01 novembre 2020 alle ore 15:00**, su area appositamente recintata con un massimo di 50 sedute;il tutto dovrà avvenire nel rispetto del distanziamento e delle misure organizzative sopraindicate, in modo da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 33 del 2020 con pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Per i soggetti minorenni non assoggettabili a sanzione amministrativa, risponde il genitore o il tutore ai sensi dell'art. 6 c.2 della L.689/81.

E' incaricato della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed all'irrogazione della sanzioni ai trasgressori il Corpo di Polizia Municipale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DA' ATTO

che la presente è immediatamente esecutiva e cesserà i suoi effetti al momento dell'adozione di provvedimento di revoca o modifica;

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito Istituzionale dello stesso e trasmessa al Prefetto di Torino, al Comando Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri di Vinovo, alla cooperativa AGRIDEA.

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90 si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso:
- Il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La Loggia, li 27/10/2020

IL SINDACO
F.to : (ROMANO dott. Domenico)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di La Loggia nella sezione Albo pretorio dal 27/10/2020 al 11/11/2020 REG. PUBBL. N e, contestualmente, nella sezione Amministrazione trasparente.

La Loggia, lì 27/10/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO